



## **Analisi e commento del Disegno di Legge di Bilancio 2020**

### **COMMENTO**

#### **PREVIDENZA**

Con riferimento alle questioni previdenziali, il Disegno di Legge di Bilancio 2020 non affronta il tema della flessibilità in uscita limitandosi a non modificare le norme sperimentali, come Quota 100, attualmente in vigore. Per la UIL, invece, è necessario introdurre una piena flessibilità di accesso alla pensione intorno ai 62 anni per tutti i lavoratori ed al contempo prevedere una pensione anticipata per tutti coloro che hanno maturato 41 anni di contribuzione.

La proroga di Ape sociale è certamente positiva poiché questa è una misura che risponde alle necessità di migliaia di lavoratrici e lavoratori ritenuti meritevoli di tutela, ma è necessario risolvere le criticità emerse in questi anni di sperimentazione. Infatti, è necessario operare una semplificazione dei criteri di accesso per i lavoratori gravosi con una doverosa revisione dei codici Istat utilizzati per l'identificazione delle categorie meritevoli. L'attuale formulazione, ad esempio, esclude lavoratori che svolgono la stessa mansione ma in diversi settori. Allo stesso tempo, riteniamo positiva la proroga di Opzione donna.

La UIL ritiene positiva anche l'istituzione delle due commissioni che avranno il compito rispettivamente di valutare la gravosità e l'usura delle diverse mansioni ed il reale impatto della spesa previdenziale ed assistenziale sui bilanci del nostro Paese. Rispetto alle precedenti disposizioni, la presidenza è stata affidata al Ministro del Lavoro; un segnale che ci auguriamo possa portare ad una più rapida attuazione delle commissioni le cui nomine dei componenti sono comunque demandate ad un decreto

ministeriale. La UIL chiede con forza al Governo ed al Parlamento di non incappare negli errori che di fatto non consentirono mai l'avvio dei lavori delle commissioni. Riteniamo, inoltre, che per dare maggior efficacia al lavoro delle commissioni una prima versione delle relazioni prodotte dovrebbero essere presentate alle Camere già nel mese di settembre 2020.

La nuova misura sull'indicizzazione delle pensioni è del tutto insufficiente sia per l'irrisorio importo, circa 30 centesimi di euro al mese, sia per la platea di riferimento che è inferiore ad un quinto di quella totale. In questi oltre otto anni di blocco, i pensionati hanno dovuto sopportare una pesante diminuzione del loro potere di acquisto. Infatti, per effetto dei blocchi operati dalla "Legge Fornero" in poi, le pensioni sopra le 3 volte il minimo hanno perso l'equivalente di una mensilità all'anno, e questo danno si protrarrà per il resto della vita dei pensionati. Per la UIL è necessario ripristinare la piena indicizzazione per tutte le pensioni, prevedendo al contempo un meccanismo che restituisca loro parte del montante perso. Bisogna, poi, potenziare la quattordicesima, uno strumento che valorizzando gli anni di contribuzione versata dà maggior reddito ai trattamenti più bassi.

Non vi è nella Legge di Bilancio alcun riferimento a misure che valorizzino il lavoro di cura o che siano rivolte anche ai futuri pensionati. La UIL chiede che si valorizzino il lavoro di cura e la maternità, attraverso una "Quota 100 rosa" che, riconoscendo un anno di anticipo per ogni figlio, riduca a 36 gli anni di contribuzione necessari per l'accesso alla pensione per le donne. Per quanto riguarda i giovani è importante che si superino le attuali rigidità del sistema contributivo, in particolare le soglie di importo minimo per accedere alla prestazione, e che si predispongano misure che garantiscano una pensione adeguata per quando anche loro si ritireranno dall'attività lavorativa. Importante per perseguire questo obiettivo sarà dare un nuovo impulso alla previdenza complementare in merito alla quale chiediamo al Governo di avviare un nuovo semestre di adesione informata che coniughi una campagna istituzionale al meccanismo del silenzio assenso.

## FISCO

La UIL ritiene che i provvedimenti anti-evasione contenuti nel Decreto Fiscale ed integrati da alcune norme declinate nel DDL Bilancio rappresentino un primo passo per mettere in campo una reale ed efficace azione di contrasto all'evasione fiscale. La riduzione del contante ed il parallelo incentivo all'uso della moneta elettronica, la possibilità data alle agenzie di poter accedere alle banche dati, garantendo il rispetto della privacy, il meccanismo di *reverse charge* dell'IVA applicato anche alle catene degli appalti e l'inasprimento delle sanzioni per gli evasori, sono tutte misure che costituiscono una parte sostanziale delle proposte avanzate unitariamente da CGIL, CISL e UIL nella loro piattaforma.

Ma non possiamo limitarci a questo. Il grande vulnus democratico rappresentato dall'evasione fiscale nel nostro Paese necessita dell'introduzione di misure ancora più incisive. Per questo riteniamo sia necessario istituire un'Authority nazionale anti-evasione insieme a maggiori controlli, all'ampliamento del contrasto di interesse per i servizi alle famiglie e all'estensione di meccanismi di inversione contabile e di anticipo di imposta che si pongano come una vera e propria ritenuta alla fonte per il lavoro autonomo.

Per la UIL occorre aumentare il livello di deterrenza attraverso sistemi premiali e politiche di *compliance*, che debbono però essere accompagnate da un significativo potenziamento dell'attività di controllo fiscale, al momento del tutto insufficiente. A tal fine occorre prevedere investimenti in risorse umane delle Agenzie fiscali. Ogni riforma è destinata al fallimento se si trascura l'elemento umano chiamato ad applicarla.

È positiva l'introduzione dell'art. 86 del DDL Bilancio, secondo cui l'Agenzia delle entrate, previa pseudoanonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, per individuare criteri di rischio evasione rilevanti.

Infatti, la UIL da tempo sottolinea l'importanza dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, un organismo che costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, con lo scopo di rendere maggiormente efficiente l'attività di controllo in ambito fiscale.

La tassazione sui redditi da lavoro dipendente e da pensione nel nostro Paese è insopportabilmente alta. La UIL, in considerazione delle modifiche intervenute sulla tassazione delle persone fisiche (Irpef), che hanno ristretto il campo della progressività ai soli redditi da lavoro e da pensione, ritiene ineludibile una riforma della tassazione dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, che ne ridisegni le basi imponibili, gli scaglioni di reddito e le aliquote, e che elimini le disuguaglianze fra percettori di reddito da lavoro dipendente e lavoro autonomo, aggravate e divenute ormai non più sopportabili con l'ampliamento della soglia del regime forfettario con aliquota unica al 15% e con un sistema di pagamento più favorevole.

Quindi per la UIL è importante che si proceda al riordino della tassazione con una riforma improntata ad una piena progressività che agisca su tutte le tipologie di reddito. In tal senso è positiva la creazione di un fondo che abbia lo scopo specifico di alleggerire il carico fiscale dei lavoratori, ma è doveroso sottolineare come la dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021 rappresentano solo un primo positivo passo per operare un significativo taglio delle tasse. Bisogna, inoltre, estendere la riduzione della pressione fiscale anche ai pensionati.

Per la UIL bisogna prioritariamente agire con una misura che incrementi le detrazioni specifiche sia dei redditi da lavoro dipendente che da pensione. Ricordiamo, infatti, che sui nostri pensionati grava un'imposizione che è mediamente il doppio rispetto a quella degli altri cittadini europei.

Parallelamente crediamo debba essere inserita in Legge di Bilancio una misura che detassi gli aumenti contrattuali, dando in questo modo maggiore liquidità ai lavoratori.

Sicuramente opportuna è la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia e la conseguente riduzione di quelle previste per il 2021 e per il 2022, anche se crediamo sarebbe stato opportuno affrontare il tema valutando una rimodulazione delle attuali aliquote IVA, rimodulando, ad esempio, quelle previste per i beni di lusso.

L'intenzione di rimodulare per i redditi più elevati le detrazioni spettanti per oneri di cui all'articolo 15 del TUIR (detrazioni al 19%) così come formulata nel DDL in esame rischia di colpire i cittadini più ligi con il fisco. Inoltre, si tratta di un intervento lineare e non selettivo che non affronta, neppure in questa circostanza, la necessaria revisione di tutte le spese fiscali. Il sistema delle agevolazioni si è, infatti, stratificato nei decenni ed è necessario prevedere una verifica dell'efficacia e dell'attualità di tutte le misure volta ad una razionalizzazione di tutte le agevolazioni fiscali.

In merito alla tassazione sul consumo delle plastiche monouso crediamo che, seppur sia necessario affrontare il tema delle tasse sugli inquinanti, riteniamo che la misura così come predisposta non incentivi gli investimenti per la riconversione industriale né la spinta al riciclo e all'economia circolare. Per la UIL bisogna mettere in campo misure ulteriori, potenziando il credito d'imposta previsto e stanziando risorse che incentivino gli investimenti ed accompagnino le imprese nella transizione, garantendo al contempo i livelli occupazione dei settori interessati.

La UIL sostiene fortemente l'introduzione nel nostro Paese di una Web Tax, ovvero dell'imposta sui servizi digitali. Come noto, già con la Legge di Bilancio 2019 era stata introdotta una *web tax* che tuttavia non ha mai visto al luce. Pertanto, è positivo che l'art. 84 della Legge di Bilancio 2020 reintegri in maniera diretta questa imposta. Al fine di rendere tale strumento maggiormente efficace, sarà necessario definire opportunamente il concetto di "stabile organizzazione", che è oggi soggetto ai mutamenti dovuti alla *digital economy*. Qui subentra anche la necessità di introdurre la *Web Tax* in Italia ed in Europa, poiché il nostro Paese, l'Unione Europea e altri organismi internazionali devono portare avanti congiuntamente e con determinazione il progetto dell'imposta sui servizi digitali.

## ANALISI

### PREVIDENZA

#### **Articolo 56 “Proroga Ape sociale”**

Con il Disegno di Legge di Bilancio 2020 si proroga per un altro anno l’Ape sociale. La misura consentirà, sulla base delle stime della ragioneria, l’accesso alla prestazione nel prossimo anno a circa 15.000 lavoratori.

*Questa misura limitandosi ad una proroga secca non risolve le criticità emerse in questi anni di sperimentazione. Infatti, è necessario operare una semplificazione dei criteri di accesso per i lavoratori gravosi con una doverosa revisione dei codici Istat utilizzati per l’identificazione delle categorie meritevoli, l’attuale formulazione, ad esempio, esclude lavoratori che svolgono la stessa mansione ma in diversi settori.*

#### **Articolo 56 “Istituzione commissioni gravosi e separazione spesa previdenziale e assistenziale”**

Il secondo comma dell’articolo 56 re-istituisce le due commissioni, varate anche nel 2018 ma mai avviate. La prima ha il compito di studiare come la gravosità delle occupazioni e l’esposizione ad agenti patogeni in relazione all’età anagrafica di pensionamento; la seconda avrà il compito di studiare la corretta classificazione e comparazione della spesa sostenuta per il pagamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Le commissioni terminano il loro lavoro il 31 dicembre 2020 ed entro 10 giorni il Governo dovrà presentare alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori.

*Rispetto alle precedenti commissioni la presidenza è stata affidata al Ministro del Lavoro, un segnale che ci auguriamo possa portare ad una più rapida attuazione delle commissioni le cui nomine dei componenti sono comunque demandate ad un decreto ministeriale.*

### **Articolo 57 “Proroga Opzione donna”**

Nel Disegno di Legge di Bilancio 2020 si propone la proroga della così detta “Opzione donna”. La misura consente, quindi, alle lavoratrici che abbiano almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2019 di andare anticipatamente in pensione con l’importo dell’assegno calcolato interamente con il sistema contributivo.

Di seguito riassumiamo i requisiti necessari per accedere alla misura con le modifiche proposte nel DDL.

<b>Requisiti Opzione Donna</b>		
	<b>Lavoratrici Dipendenti</b>	<b>Lavoratrici Autonome</b>
Requisito contributivo	35	35
Requisito anagrafico	58	59
Ultima data di nascita utile	31 dicembre 1961	31 dicembre 1960
Finestra mobile	12 mesi	18 mesi

### **Articolo 58 “Modifica indicizzazione pensioni”**

Con questa misura il Governo modifica il meccanismo provvisorio introdotto con la precedente legge di bilancio, elevando la rivalutazioni per le pensioni comprese tra le 3 e le 4 volte il minimo (1.539 – 2.052 euro lordi mensili). Per questa fascia viene quindi portato al 100% il coefficiente di rivalutazione in relazione al costo della vita, come previsto a normativa ordinaria, mentre la norma sperimentale prevedeva una rivalutazione con un coefficiente pari al 97% dell’indice del costo della vita.

## FISCO

### Articolo 2 “Sterilizzazione IVA 2020”

La legge di bilancio 2020 predispone la sterilizzazione delle clausole IVA per il 2020 e rimodula le clausole di salvaguardia previste per il 2021 e 2022.

Ricordiamo che la clausola per il 2020 prevedeva l'aumento delle aliquote Iva e delle accise sui carburanti per un maggior gettito pari a circa 23 miliardi di euro. Con la manovra 2020, inoltre, si riduce l'impatto delle clausole previste per il 2021 e 2022 rispettivamente di 9,8 miliardi di euro e 2,9 miliardi di euro.

Di seguito sintetizziamo in tabella le nuove clausole come previste nel Disegno di Legge di Bilancio 2020.

<b>CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA 2021 - 2022</b>			
Incrementi aliquote	2020	2021	2022
Aliquota Ridotta Iva dal 10% al 12% a decorrere dal 2021		5.793	5.793
Aliquota Ordinaria Iva dal 22% al 25% nel 2021 e al 26,4% a decorrere dal 2022		13.110	19.665
Aumento gettito Accise carburanti pari a:		50	300
<b>TOTALE</b>		<b>18.953</b>	<b>25.758</b>
*Valori in milioni di euro			

### Articolo 5 “Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti”

Nel disegno di Legge di Bilancio 2020, il Governo si limita a prevedere la creazione di un fondo che ha come finalità quella di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti, la cui dotazione sarà pari a 3 miliardi di euro per il 2020 ed a 5 miliardi di euro a decorrere dal 2021.

*Come avvenuto nella Legge di Bilancio 2019 il Governo si limita ad indicare la dotazione finanziaria della misura, demandando al dibattito parlamentare ed a successivi provvedimenti normativi la delineazione della misura stessa. Non vi è, quindi, alcuna indicazione sulla tipologia di intervento se non quella quantitativa dalla quale si evince che per il 2020 la misura avrà una portata temporale ridotta avendo una dotazione dimezzata.*

#### **Art. 75 “Rimodulazione degli oneri detraibili in base al reddito”**

Si modifica l’art. 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120.000 euro si prevede l’introduzione di una disposizione normativa volta al riconoscimento, dal 2020, delle detrazioni spettanti per le spese e gli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, fatta eccezione degli oneri ivi indicati alle lettere a) e b) del comma 1 e al comma 1-ter, in misura decrescente all’aumentare del reddito complessivo dell’avente diritto, fino ad annullarsi in presenza di un reddito complessivo pari o superiore a 240.000,00 euro.

Tale detrazione spetta:

- a) nell’intero importo qualora il reddito complessivo non ecceda 120.000,00 euro;
- b) per redditi superiori a 120.000,00 euro, in percentuale decrescente all’aumento del reddito complessivo, ricavabile dal rapporto tra l’importo predefinito di 240.000,00 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 120.000,00 euro.

Si stabilisce che il reddito complessivo funzionale per determinare la misura delle detrazioni effettivamente spettanti, è assunto al netto del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze. Il reddito complessivo include i redditi da locazione assoggettati alla cedolare secca e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo assoggettato al regime forfettario sulla base della legge n. 190 del 2014.

A prescindere dal reddito complessivo dell'avente diritto, la detrazione compete nell'intero importo per le spese sostenute per le gravi patologie, che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

*La disposizione in esame si riferisce indistintamente a tutti gli oneri detraibili di cui all'art. 15 TUIR, sia pure con un numero limitato di eccezioni.*

*In sostanza, i contribuenti che dichiarano un reddito complessivo superiore a 240.000 euro non potranno beneficiare, neppure in parte, delle detrazioni previste dall'art. 15 TUIR.*

*Questo intervento è positivo ma per la UIL è necessario operare una revisione di tutte le spese fiscali verificandone efficacia ed attualità.*

### **Articolo 31 “Misure premiali per favorire l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici”**

Per incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, i soggetti maggiorenni che siano residenti in Italia e che effettuano abitualmente acquisti attraverso strumenti di pagamento elettronici hanno diritto ad un rimborso in denaro.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le condizioni e le modalità attuative della disposizione del rimborso, considerando anche forme di adesione volontaria. Inoltre, sono definiti i criteri per l'attribuzione del premio, anche rispetto ai volumi e alla frequenza degli acquisti. Poi sono individuati gli strumenti di pagamento elettronici e le attività considerate rilevanti ai fini dell'attribuzione del premio.

Per garantire le risorse finanziarie atte all'attribuzione dei premi e le spese per le attività legate all'attuazione di questa misura, è stanziato su apposito fondo un importo annuo di 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022. Tale importo può essere integrato con quelle possibili maggiori entrate che derivino dall'emersione di base imponibile, che sia conseguente all'applicazione di tale misura.

*La UIL ritiene opportuno che nel decreto Legge in esame siano state introdotte misure volte a ridurre l'uso del contante, incentivando e incoraggiando i pagamenti elettronici, poiché favorire l'uso della moneta elettronica, è uno dei modi più efficaci per combattere seriamente l'evasione fiscale.*

**Articolo 84 “Imposta sui servizi digitali di cui all’articolo 1, comma 35, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”**

La Legge 30 dicembre 2018 n. 145, la legge di Bilancio per il 2019, ha introdotto un'imposta sui servizi digitali del 3 per cento sui ricavi derivanti da determinati servizi digitali, realizzati da soggetti che esercitano attività d'impresa. Con l'art. 84 della Legge di Bilancio 2020 sono apportate talune modifiche a tale imposta.

Ai fini del computo delle soglie di ricavi, il cui superamento permette di individuare i soggetti passivi dell'imposta, si considerano i ricavi conseguiti nell'anno precedente a quello di riferimento. In ogni caso, l'imposta si applica sui quei ricavi realizzati nell'anno solare, a decorrere dal 2020.

Non è necessaria l'emanazione di un decreto ministeriale *ad hoc* per l'applicazione della normativa che stiamo valutando.

Non si considerano servizi digitali:

- a) la fornitura diretta di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
- b) la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
- c) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale sia quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di: contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
- d) la messa a disposizione di un'interfaccia digitale utilizzata per gestire:

- i sistemi dei regolamenti interbancari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
  - le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici;
  - le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
  - le sedi di negoziazione all'ingrosso di cui all'articolo 61, lettera e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
  - gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- e) lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Per ciò che concerne l'identificazione del criterio per effetto del quale il dispositivo dell'utente si considera utilizzato nel territorio dello Stato, si deve fare riferimento all'indirizzo internet IP (di protocollo) del dispositivo stesso oppure ad un altro sistema di geolocalizzazione.

Nel caso in cui un servizio imponibile è fornito nel territorio dello Stato, il totale dei ricavi tassabili è il prodotto della totalità dei ricavi che derivino dai servizi digitali ovunque realizzati per la percentuale rappresentativa della parte di questi servizi collegata al territorio dello Stato.

Si prevede la nomina di un rappresentante fiscale per l'espletamento degli obblighi dichiarativi e di pagamento dell'imposta sui servizi digitali per quei soggetti non

residenti privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, stabiliti in uno Stato diverso da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, con cui l'Italia non ha realizzato un accordo di assistenza reciproca per il recupero dei crediti fiscali.

I soggetti passivi dell'imposta devono tenere un'apposita contabilità per rilevare tutti i mesi le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili e dei servizi esclusi per effetto del comma 37-bis.

L'imposta rimane in vigore fino all'attuazione delle disposizioni derivanti da accordi raggiunti nelle sedi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitalizzata.

*La UIL sostiene fortemente l'introduzione nel nostro Paese di una Web Tax, o imposta sui servizi digitali. Come noto, già con la Legge di Bilancio 2019, era stata introdotta una web tax che prevedeva un'aliquota del 3% sui ricavi percepiti da determinati soggetti. Tuttavia, a causa della mancanza dei decreti attuativi, la web tax non è stata introdotta nel sistema, rimanendo inattuata.*

*Pertanto, è positivo che l'art. 84 della Legge di Bilancio 2020 non ritenga necessario emanare un decreto ministeriale ad hoc per l'applicazione della normativa in esame, così da garantire l'effettiva introduzione e attuazione della Web Tax in Italia. Nella Digital economy è comunque complesso definire il principio della stabile organizzazione, perché ad oggi ancora non riesce a cogliere né catturare la ricchezza generata dai beni immateriali, mentre è fondamentale assoggettare a tassazione i redditi delle società transnazionali nel Paese in cui il valore viene creato.*

*Tuttavia, sulla web Tax è necessaria una cooperazione tra l'Italia, l'Europa ed altri organismi internazionali, così da contrastare efficacemente il fenomeno dell'evasione fiscale che coinvolge questo settore.*

*Pertanto, l'Italia e l'Europa devono andare avanti con determinazione, perché è doveroso assoggettare alla dovuta tassazione il fatturato, anche se prodotto sul Web, laddove sono realizzati i profitti.*

*Gli Stati membri devono tassare i profitti dove sono generati, malgrado le aziende digitali non abbiano una presenza fisica nel loro territorio. Tutto ciò è necessario sia per contrastare la crescente evasione ed elusione dei colossi del settore, che per riportare equità e concorrenza.*

### **Articolo 85 “Tracciabilità delle detrazioni”**

Per fruire della detrazione del 19% prevista dall'art. 15 del TUIR, si deve effettuare il pagamento con strumenti tracciabili come versamenti in banca o posta, carte di debito, credito, prepagate, assegni bancari e circolari.

La disposizione non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici. Pertanto, medicinali e dispositivi medici potranno ancora essere pagati in contanti.

*Valutiamo favorevolmente la proposta secondo cui, per accedere agli sconti di imposta, si dovranno effettuare pagamenti con strumenti tracciabili, come le carte bancomat o i bonifici, evitando il denaro contante. Sosteniamo l'idea di ridurre l'uso del denaro contante, in favore della moneta elettronica, ai fini di contrastare l'evasione fiscale.*

### **Articolo 86 “Analisi di rischio”**

Sono rilevanti gli obiettivi di interesse pubblico in materia di prevenzione e contrasto all'evasione. Pertanto, si prevede un potenziamento delle attività di analisi del rischio di evasione, mediante il patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate, con particolare riferimento all'Archivio dei rapporti finanziari. L'Agenzia delle entrate,

previa pseudoanonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con le altre banche dati di cui dispone, allo scopo di individuare criteri di rischio di evasione rilevanti, utili per far emergere posizioni da sottoporre a controllo e incentivare l'adempimento spontaneo.

Inoltre, si prevede che anche la Guardia di finanza possa utilizzare le informazioni contenute nell'Archivio dei rapporti finanziari.

*Per la UIL è rilevante l'art. 86 della Legge di Bilancio in esame, poiché la sua effettiva attuazione può rappresentare una svolta nell'attività di contrasto dell'evasione fiscale.*

*Infatti, da tempo la UIL sottolinea l'importanza dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, un organismo che costituisce un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria, con lo scopo di rendere maggiormente efficiente l'attività di controllo in ambito fiscale.*

*Tuttavia, malgrado il potenziale di questo strumento, ad oggi, essa è rimasta perlopiù inutilizzata, non potendo svolgere concretamente il proprio compito nella lotta all'evasione fiscale, mediante controlli ed accertamenti di natura fiscale.*

*La principale ragione per la quale l'Anagrafe dei rapporti finanziari è stata ed è poco utilizzata sino ad ora, risiede nel fatto che non sia stato ancora trovato un pieno bilanciamento di interessi tra la tutela dei dati dei contribuenti, tra il garante della Privacy, che tutela anche i dati finanziari, ed un corretto utilizzo di tale strumento.*

*Da tempo la UIL ritiene possibile l'uso effettivo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, senza che avvenga alcuna violazione della normativa sulla privacy, per effetto dell'innovazione tecnologica che investe la materia. Infatti, il nostro sistema di controlli fiscali sembra essere già caratterizzato da tecniche all'avanguardia che consentono livelli di anonimizzazione precisi e protocolli adeguati per la segretezza dei dati sensibili dei contribuenti. Sul punto interviene l'art. 86 della Legge in esame, a conferma tutto ciò: l'Agenzia delle entrate, previa pseudoanonimizzazione dei dati personali, si avvale delle tecnologie, delle elaborazioni e delle interconnessioni con*

*le altre banche dati di cui dispone, per individuare criteri di rischio evasione rilevanti.*

*Come Uil sosteniamo fortemente l'utilizzo del patrimonio informativo dell'Anagrafe dei rapporti finanziari, così da contrastare più efficacemente l'evasione fiscale: un male endemico per il Paese ed un vulnus per la democrazia italiana.*

### **Articolo 83 “Buoni pasto mense aziendali”**

Si modifica la lett. c del comma 2 dell'articolo 51 del TUIR. Viene modificato l'importo giornaliero dei buoni pasto che non concorre a formare reddito di lavoro dipendente, che è ridotto da 5,29 a 4 euro per i buoni cartacei, mentre è innalzato l'importo da 7 a 8 euro per i buoni elettronici.

Rimane inalterata l'attuale disciplina prevista per la somministrazione di vitto da parte del datore di lavoro direttamente o attraverso mense; inoltre, non viene modificata la disciplina relativa alle indennità sostitutive che sono corrisposte ai lavoratori di quei settori indicati nella norma, i quali non avrebbero la possibilità di utilizzare il buono pasto.

*Positivo l'aumento dell'importo dei buoni pasto elettronici esente da imposizione e quindi l'incentivo dell'uso di questi. Ciò perché il sistema digitalizzato è una buona soluzione rispetto a taluni svantaggi che si presentano con il sistema cartaceo. Infatti, i buoni pasto elettronici sono strumenti che agevolano la gestione di pagamenti e incassi.*

### **Articolo 19 “Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia”**

La legge di Bilancio 2020 proroga la detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia. Con la presente legge:

- l’ammontare complessivo di spese sostenibili aumenta da €48mila fino a €96mila per unità immobiliare;
- la percentuale di detrazione applicabile alla spesa per ristrutturazione edilizia aumenta dal 36% al 50% della spesa totale da suddividere in 10 quote annuali di pari importo;
- la percentuale di detrazione applicabile alla spesa per riqualificazione energetica sui singoli immobili aumenta dal 36% al 50% della spesa totale da suddividere in 10 quote annuali di pari importo;
- per alcuni specifici interventi di riqualificazione energetica, quali la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari a classe A, l’acquisto e la posa in opera degli impianti di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, e per interventi di riqualificazione energetica delle parti << non comuni degli edifici condominiali >> di “Istituti autonomi per le case popolari”, la percentuale di detrazione applicabile alla spesa aumenta dal 36% al 65%.

### **Articolo 25 “Bonus facciate”**

Con riferimento alle spese sostenute nell’anno 2020 per interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o al restauro della facciata degli edifici, la norma dispone una detrazione dall’imposta lorda pari al 90% da suddividere in 10 quote annuali di pari importo.

### **Articolo 42 “Esenzione canone RAI per gli anziani a basso reddito”**

A partire dal 2020, per i soggetti con un’età pari o superiore a settantacinque anni e con un reddito proprio e del coniuge che non superi gli 8.000 euro annui, che non convivano con altri soggetti titolari di un reddito proprio, esclusi colf e badanti, è abolito il pagamento del canone di abbonamento Rai, esclusivamente per l’apparecchio televisivo che si trovi nel luogo di residenza. In caso di abusi è irrogata

una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, con un importo compreso tra euro 500 e 2.000 euro per ogni annualità evasa.

*La UIL valuta favorevolmente l'esenzione dal pagamento del canone prevista in favore di cittadini ultrasettantacinquenni, poiché si tratta di un provvedimento di civiltà e di equità in favore di persone con un basso profilo reddituale.*

### **Articolo 79 “Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego”**

Viene istituita l'imposta (“plastic tax”) sul consumo dei manufatti monouso realizzati, anche parzialmente, in polimeri organici sintetici, che siano destinati al contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari (bottiglie, buste e vaschette per alimenti in polietilene; contenitori in tetrapak per latte, bibite, vini; contenitori per detersivi; imballaggi in polistirolo espanso, rotoli in plastica per la protezione o la consegna di elettrodomestici, apparecchiature informatiche, eccetera); l'imposta, che non si applica alle siringhe, è di 1 euro per chilogrammo di materia plastica.

Oltre a ciò, viene istituito un credito d'imposta del 10% per le spese sostenute nell'anno 2020, per l'adeguamento tecnologico che sia finalizzato alla produzione di manufatti biodegradabili e compostabili. Inoltre, per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, spetta il credito d'imposta previsto per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano nazionale per l'Industria 4.0.

### **Articolo 20 “Disposizioni in materia di sport”**

Il disegno di Legge dispone la proroga per l'anno d'imposta 2020 del cosiddetto “Sport-Bonus”, ovvero la disciplina del credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

Il credito d'imposta è riconosciuto per le somme nei limiti del 20% del reddito imponibile di persone fisiche ed enti non commerciali e nei limiti del 10permille dei ricavi annui di soggetti titolari di reddito d'impresa.

Inoltre, al comma 4, la disposizione amplia il novero degli organismi beneficiari del fondo da destinare a interventi << in favore delle società sportive dilettantistiche >> istituito nel 2018 includendo, oltre alle << società sportive dilettantistiche >>, anche le << associazioni sportive dilettantistiche >> e gli << enti di promozione sportiva >>.

Infine, il comma 5 interviene sul Fondo "Sport e Periferie", istituito nel 2015, ed attribuisce all'Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la gestione diretta delle relative risorse.

*È positiva l'istituzione di una soglia massima alle erogazioni in denaro al fine di limitare eventuali comportamenti elusivi da parte di contribuenti privati e grandi imprese. A tale riguardo, e con riferimento alle disposizioni di cui al comma 4, sebbene l'inclusione delle diverse forme associazionistiche è dovuta alla oggettiva circostanza che queste costituiscono lo strumento prevalente nel mondo sportivo dilettantistico, è bene che si predispongano strumenti di verifica e controllo dei bilanci e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e gli enti di promozione sportiva al fine di limitare il fenomeno delle "finte associazioni" e degli sprechi delle finanze pubbliche.*

### **Articolo 21 "Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali"**

L'articolo modifica le previsioni della legge di bilancio 2017 e dispone l'esenzione IRPEF al 100% per l'anno 2020 e 50% per l'anno 2021 per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

## **Articolo 22 “Incentivi fiscali all’acquisizione di beni strumentali e per l’economia circolare”**

La legge di bilancio 2020 prevede la proroga delle misure del *super-* e dell’*iper-*ammortamento.

Il comma 2 proroga le agevolazioni previste nel “Decreto Crescita” riguardanti gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR. L’agevolazione spetta per le maggiorazioni del 30% del costo per gli investimenti di importo fino a €2,5milioni.

I commi da 3 a 7, dispongono la proroga dell’agevolazione del cosiddetto “iper-ammortamento” per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0.

Per entrambe le tipologie, l’agevolazione è estesa agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 31 dicembre 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 l’ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisto.

Inoltre, la disposizione, ai commi da 8 a 16, introduce un credito d’imposta al fine di perseguire, in linea con i principi dell’economia circolare, il duplice obiettivo di sviluppo industriale sostenibile per l’ambiente e il rafforzamento della competitività delle imprese. A questo riguardo, si prevede per gli anni 2020, 2021 e 2022 il riconoscimento di un credito d’imposta nella misura del 10% della spesa come premio aggiuntivo nel caso in cui gli investimenti in macchinari e software indicati nel piano Industria 4.0, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017, facciano parte di un progetto che preveda almeno uno dei “obiettivi ambientali” specificati nei suddetti commi.

La valutazione dei progetti viene affidata agli enti certificatori accreditati e ai revisori contabili, chiamati a verificare rispettivamente la conformità del progetto alle linee guida dell’Enea, l’effettivo sostenimento delle spese agevolabili ed il loro collegamento funzionale ai progetti verdi realizzati dall’azienda (ovvero l’impiego del personale dipendente nei progetti “green”).

*La UIL accoglie favorevolmente l'intenzione del Governo di promuovere ed incentivare investimenti privati nel settore della innovazione, della "green economy" e dell'economia circolare.*

### **Articolo 23 "Credito di imposta per la formazione 4.0"**

L'articolo proroga al 2020 il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0. Il limite di spesa previsto è pari a €150milioni per l'anno 2021.

<b>Imprese:</b>	<b>Importo credito</b>	<b>Limite massimo di spesa</b>
Piccole	50% della spesa	/
Medie	40% della spesa	€300mila
Grandi	30% della spesa	€200mila

*La UIL ritiene opportuno che nel decreto Legge in esame siano state introdotte misure volte ad aumentare la spesa per formazione del personale dipendente all'interno delle imprese.*

### **Articolo 24 "Proroga del credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici"**

L'articolo proroga al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per investimenti nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016.

### **Articolo 26 "Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI"**

Si dispongono, in continuità alla misura "Beni Strumentali-Nuova Sabatini", €540milioni complessivi per le agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese che, a fronte di finanziamenti erogati da parte di banche e intermediari finanziari, Servizio Politiche Fiscali e Previdenziali UIL

investono in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in tecnologie digitali e “green”.

Il rifinanziamento della misura si articola in due blocchi principali. Il primo blocco riguarda il sostegno agli investimenti coerenti con il Piano Industria 4.0 realizzati dalle micro e piccole imprese nel Mezzogiorno, per le quali viene elevato al 100% la maggiorazione delle agevolazioni previste per investimenti coerenti con il Piano Industria 4.0.

Il secondo blocco, nell’ottica di promuovere e migliorare l’eco-sostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi e l’economia circolare, destina risorse in favore di PMI che effettuano acquisti di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo a basso impatto ambientale.

<i>€Milioni</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>Tot</b>
<b>Sud Industria 4.0</b>	12	11	11	11	11	4	€60M
<b>Investimenti “green”</b>	93	86	86	86	86	43	€480M
<b>Totale</b>	105	97	97	97	97	47	<b>€540M</b>

*Sebbene sia necessario promuovere gli investimenti nel settore dell’innovazione e dell’economia circolare, mancano interventi destinati ad incentivare l’occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno.*

### **Articolo 27 “Fondo di garanzia prima casa. Rifinanziamento”**

La disposizione è volta a valorizzare il fondo di garanzia prima casa che, per il 2020, viene rifinanziato per €10milioni, e viene contestualmente ridotta la quota di

accantonamento dal 8% al 6,5%, così da assicurare nel complesso una disponibilità di circa 100 milioni di euro per nuove operazioni.

### **Articolo 28 “Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca e altre misure di sostegno alla ricerca e all’istruzione”**

Viene istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e si dispone la creazione di una “Agenzia Nazionale Per la Ricerca” (ANR) con le finalità di potenziare ed indirizzare l’attività di ricerca di università, enti ed istituti di ricerca pubblici e privati, ed incrementare la cooperazione e sinergia tra di loro e con il sistema produttivo del Paese.

I commi dal 4 al 16 disciplinano le modalità di selezione del personale, di *Governance* ed il finanziamento dell’Agenzia.

<i>€Milioni del Fondo</i>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Finanziamento progetti di ricerca</b>	24,7	196	296
<b>Funzionamento del ANR</b>	0,3	4	4
<b>TOT</b>	<b>€25M</b>	<b>€200M</b>	<b>€300M</b>

*La UIL accoglie favorevolmente l’istituzione di una Agenzia Nazionale per la Ricerca al fine di rilanciare il settore della ricerca universitaria e degli istituti specializzati. Tuttavia, con l’istituzione del Fondo e la creazione della ANR non dovrebbero trovare soluzione alcune problematiche relativamente le “attività caratteristiche” del sistema dell’istruzione, dell’università e della ricerca in Italia, come ad esempio la carenza di personale negli istituti per l’istruzione secondaria, l’assenza di strumentazioni tecnologiche a supporto delle attività all’interno delle scuole e delle università, la carenza di “borse di studio di specializzazione” in molti ambiti della formazione universitaria, ecc.*

**Articolo 29 “Modifica agli articoli 9 e 12 del Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n.218”**

Al fine di superare alcune criticità, la disposizione normativa introduce flessibilità nella definizione delle risorse destinate al salario accessorio per il personale degli Enti Pubblici di Ricerca e ridefinisce le regole assunzionali salvaguardando la sostenibilità finanziaria.

**Articolo 30 “Incentivo generale per la patrimonializzazione delle Imprese”**

La disposizione prevede la reintroduzione della normativa “Aiuto alla Crescita Economica” (ACE) per favorire il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano ed elimina contestualmente la disciplina relativa alla cosiddetta “mini-IRES”.

*La UIL accoglie favorevolmente l’iniziativa di promuovere il consolidamento patrimoniale delle imprese al fine di garantire maggiore sicurezza e stabilità all’occupazione di milioni di lavoratori.*